

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

## XIII.

## TORNATA DEL 29 MARZO 1876

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PIROLI.

SOMMARIO. *Omaggi. = Congedo. = Consegna delle relazioni sulle elezioni dei collegi di Sondrio e di Spezia — Presentazione di quattro disegni di legge del deputato Catucci. = Lettura di uno schema di legge del deputato Carutti e di altri per la concessione di un sussidio chilometrico al tronco di strada ferrata da Ivrea ad Aosta; di due altri del deputato De Zerbi per riforma degli uffizi elettorali e punizione del broglio alle urne, e per limitare l'eleggibilità della magistratura; di altro del deputato Pepe per riforme alla legge forestale. = Lettera del presidente della Camera in cui dà la rinunzia alla Presidenza — Considerazioni del presidente del Consiglio, e dei deputati Minghetti, e Crispi, perchè non sia accolta la rinunzia data — Proposizione dei deputati Pissavini e Viacava, ritirata dopo istanza del deputato Brescia-Morra — La rinunzia data all'unanimità non è accettata. = Votazione a squittinio segreto per la nomina di due vice-presidenti, di quattro commissari pel bilancio, e di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico — Sospensione della seduta per procedimento allo spoglio — Sono eletti a vice-presidenti i deputati Rasponi Giovachino, ed Abignente; a commissari pel bilancio, i deputati La Porta, Ferrati, Di Gaeta, ed Alvisi, e il deputato Botta per la sorveglianza del debito pubblico. = Annunzio d'interrogazioni dei deputati Comin, Baccelli Guido e altri — Riserve del presidente del Consiglio intorno ai lavori parlamentari, e sua domanda di aggiornamento della Camera fino al 25 aprile — Istanza del deputato Comin intorno allo svolgimento di una sua interrogazione, e osservazione del presidente del Consiglio — Spiegazione del deputato Comin. = La Camera proroga le sue sedute al 25 aprile.*

La seduta è aperta alle ore 1 25 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del seguente elenco di omaggi stati inviati alla Camera.)

Dal Ministero della pubblica istruzione — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla regia Accademia dei Lincei per ordine del Ministero stesso, copie 4;

Dal signor Baudin Luigi Onorato, ricevitore demaniale, Bologna — Considerazioni e proposte sull'amministrazione demaniale, copie 3;

Dai signori Carlo Castellani e Bartolomeo Podestà, conservatori della Biblioteca *Vittorio Emanuele* in Roma — Discorso pronunziato dal ministro Ruggero Bonghi il 14 marzo 1876 in occasione della solenne inaugurazione della Biblioteca *Vittorio Emanuele* in Roma, copie 20;

Dal prefetto della provincia di Reggio Calabria — Discorso inaugurale della sessione ordinaria 1875 del Consiglio provinciale, una copia;

Dal signor ingegnere Grillo, Genova — Appunti ed osservazioni intorno alla questione ferroviaria, copie 4;

Dall'onorevole deputato Giovanni Battista Ruggeri — *Compte-rendu de l'administration municipale de la ville de Genève, 1873*, una copia;

Dallo stesso — *Compte-rendu des recettes et des dépenses de la ville de Genève, 1874*, una copia;

Dallo stesso — *Loi sur les élections, 1864*, una copia;

Dallo stesso — *Rapport sur la gestion du Conseil d'Etat, 1874*, una copia;

Dallo stesso — *Rapport du Conseil d'Etat sur les comptes du Canton de Genève, 1874*, una copia;

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

Dallo stesso — *Compte-rendu du Conseil d'Etat du Canton de Vaud, 1874, una copia.*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Speciale ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**SPECIALE.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 1211 di Settimo Achille già ispettore forestale, il quale sottopone alla Camera delle considerazioni per giustificarsi dei motivi per cui venne dispensato dal servizio.

Se la Camera accorderà l'urgenza a questa petizione, vedrà come questo funzionario che ha servito onestamente sia stato poi messo fuori dal servizio senza alcuna ragione al mondo.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Restelli chiede un congedo di due mesi.

(È accordato.)

La Giunta per le elezioni ha depositato al banco della Presidenza due relazioni, una sulle operazioni elettorali del collegio di Sondrio e l'altra su quelle del collegio di Pescia. Saranno depositate alla Segreteria.

L'onorevole Catucci ha presentato quattro progetti di legge, che saranno inviati agli uffici per sentire se ne autorizzino la lettura.

Ne sarà lo stesso pello schema di legge presentato dal deputato Vollaro.

#### LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici hanno poi ammesso alla lettura parecchi disegni di legge, dei quali daremo ora lettura.

Il primo è dell'onorevole Carutti ed altri.

**PISSAVINI, segretario.** (*Legge*) Disegno di legge per la concessione di un sussidio chilometrico al tronco di strada ferrata da Ivrea ad Aosta:

**SIGNORI!** — Non è domanda nuova questa, che i deputati sottoscritti presentano alla Camera. Il tronco di strada ferrata da Ivrea ad Aosta trovasi compreso nella legge generale del 1865 come quello che deve compiere il nostro sistema stradale verso il nord. Di nuovo colla legge del 1870 si cercò di provvedervi sospendendo le opere di ristaurò alla strada nazionale, sancite con leggi anteriori.

Il sussidio chilometrico che domandiamo a tale fine, e che, atteso le difficoltà della costruzione, parrà moderato, può recare ad effetto un'opera promessa da sì gran tempo, opera che è giusta ed equa in sè, necessaria ad un circondario di frontiera segregato dal regno, povero, abbandonato, e che

dobbiamo volere più strettamente collegato colle altre provincie del regno.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con decreto reale, per la costruzione della strada ferrata da Ivrea ad Aosta, ferme stando le disposizioni delle leggi anteriori in proposito, una sovvenzione annua di lire due mila per ogni chilometro e per un periodo di tempo che non oltrepassi i 35 anni.

#### Art. 2.

Potrà essere concessa l'introduzione dall'estero in franchigia doganale delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, come pure delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista, necessaria per l'esercizio della strada, per quanto però tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo. La suddetta franchigia non sarà applicabile che agli oggetti indicati per qualità e quantità in apposita tabella, annessa all'atto di concessione, ed i concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle finanze.

#### Art. 3.

Oltre al disposto dell'articolo 292 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sui lavori pubblici, potrà essere concessa ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira pei seguenti atti:

- a) L'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata;
- b) L'atto con cui i concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione;
- c) Il contratto con cui una provincia, un comune od un consorzio stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione della strada ferrata conceduta.

**Firmati:** Carutti, Massa, Berti Domenico, Ferrati, Oggero, Raggio, Saluzzo, Frescot, Germanetti, Chiaves, Ferrari, Mazza, Perrone, Pissavini, Arnulfi, Ercole, Cantoni, Fossa, Morra, Di San Marzano, G. Rey, Colombini, Bosia, Di Sambuy, Masino, Di Collobiano, Garelli, Dossena, Rignon, Tegas, Leardi, Nervo, Marazio, Arnaud, Caranti, Coppino, Bretti, Bertolè-Viale, Spantigati, Deleuse, Di Revel, Montemerlo, Guala, Ranco, Torielli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Carutti è presente?

(*Non è presente.*)

Dunque in altra seduta si fisserà il giorno in cui potrà svolgerè la sua proposta.

Vengono ora i progetti di legge presentati dall'onorevole De Zerbi.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

PISSAVINI, *segretario*. (*Legge*)-Progetto di legge per riforma degli uffizi elettorali e punizione del broglio alle urne:

## Art. 1.

L'articolo 67 della legge elettorale 17 dicembre 1860 è soppresso e ad esso è sostituito il seguente:

« L'ufficio provvisorio delle sezioni elettorali sarà composto dei due elettori più vecchi e dei due più giovani. Sarà presieduto nelle città dove risiede una Corte d'appello, e nelle frazioni vicine, finchè il numero dei magistrati sia esaurito dai presidenti e consiglieri della Corte per ordine d'anzianità; nei luoghi che sono sedi di un tribunale e nei più vicini dal presidente, dai vice-presidenti, giudici effettivi ed aggiunti per ordine d'anzianità, finchè il loro numero sia esaurito; negli altri luoghi dai pretori, ma con quest'avvertenza che il pretore non possa mai presiedere una frazione nella quale egli abbia giurisdizione.

« Sei giorni prima dell'elezione, il primo presidente della Corte d'appello, nella provincia dove questa ha sede, e il primo presidente del tribunale, dove non vi sia Corte d'appello, designerà il presidente per ciascuna sezione elettorale, mandandone avviso ai magistrati designati a tal ufficio ed ai sindaci dei comuni dove si riuniscono i comizi elettorali. »

## Art. 2.

Dall'articolo 69 della detta legge sono sopprese le parole *il presidente*. A quest'articolo è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio eletto sarà presieduto dallo stesso magistrato che presiedeva il Seggio provvisorio.

## Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 72 è così modificato:

« La Camera dei deputati pronunzierà giudizio definitivo sulle proteste degli elettori non prima che sieno passati otto giorni da quello dell'elezione. Le proteste mandate alla Camera dopo un termine maggiore di otto giorni da quello dell'elezione saranno inaccettabili. »

## Art. 4.

Alla legge elettorale è aggiunto il seguente articolo:

« Qualunque membro dell'ufficio siasi rifiutato all'invito del presidente di sottoscrivere il verbale o i documenti ad esso annessi, sarà punito col carcere da un mese a tre e con sospensione per cinque anni dal diritto elettorale.

« Qualunque presidente dell'ufficio siasi rifiutato di sottoscrivere il processo verbale, o i relativi documenti, o di fare inserire in esso le osservazioni

degli altri componenti l'ufficio, o i reclami degli elettori, sarà passibile della stessa pena, e se magistrato, sarà destituito.

« Qualunque presidente o membro dell'ufficio abbia in altro modo dolosamente violato la legge, nelle operazioni affidate al Seggio, così da mutare il risultato dell'elezione, sarà punito con la stessa pena. »

Altro disegno di legge del deputato De Zerbi per limitare la eleggibilità dei magistrati:

« *Articolo unico*. Al paragrafo quarto dell'articolo 97 della legge elettorale 17 dicembre 1860, sono aggiunte le seguenti parole: « i quali però non possono essere eletti nei collegi elettorali dove abbiano giurisdizione nella loro qualità di magistrati. »

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole De Zerbi, si stabilirà in altra tornata il giorno in cui dovrà aver luogo lo svolgimento di questi due progetti di legge.

Ora si darà lettura di quello presentato dall'onorevole Pepe per riforme alla legge forestale.

PISSAVINI, *segretario*. (*Legge*) Progetto di legge forestale. (*V. in calce*)

PRESIDENTE. Essendo ora presente l'onorevole Carutti, lo invito a volere dichiarare in quale tornata intenderebbe svolgere il progetto di legge di cui è stata data lettura.

CARUTTI. Quando piacerà alla Camera.

PRESIDENTE. Sarà meglio attendere che sia presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, allora si fisserà d'accordo il giorno per lo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepe è presente?

PEPE. Eccomi!

PRESIDENTE. Mi pare non opportuno destinare oggi la tornata nella quale deve aver luogo lo svolgimento del progetto di legge di sua iniziativa di cui è stata testè data lettura.

PEPE. Io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Sarà meglio attendere che sia presente l'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio.

L'onorevole Comin ha presentato una domanda d'interrogazione, che leggo:

« Il sottoscritto, ai termini del regolamento...

COMIN. Perdoni; se ella volesse attendere la venuta dell'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, noi potremo sapere allora se e quando egli intenda rispondere.

PRESIDENTE. Perfettamente.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

## RINUNZIA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA.

**PRESIDENTE.** Debbo comunicare alla Camera una lettera che ieri l'onorevole presidente mi consegnava in fine di seduta :

« Onorevolissimo signor vice-presidente.

« Le mutate circostanze dal giorno in cui piacque alla Camera di riconfermarmi la sua benevole fiducia, mi impongono il dovere di rassegnare l'altissimo ufficio che essa mi onorò di nuovamente affidarmi.

« Depongo perciò nelle mani di V. S. onorevolissima le mie dimissioni da presidente della Camera, e la prego di volerne dare comunicazione agli onorevoli miei colleghi, ai quali mi è grato attestare anche una volta la mia perenne riconoscenza, il mio affetto costante e la mia incrollabile devozione.

« Mi voglia credere, con distinta stima, ecc. »

(I deputati Minghetti e Crispi chiedono di parlare.)

**DEPRETIS, presidente del Consiglio e ministro per le finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Noi tutti dobbiamo apprezzare il sentimento di squisita delicatezza che ha indotto l'onorevole Biancheri a rassegnare alla Camera l'alto suo ufficio. Egli dichiara che a questo atto è stato indotto dalle mutate condizioni della Camera. Ora io dichiaro, a nome del Governo, che le condizioni della Camera non debbono indurre l'onorevole nostro presidente a rassegnare un ufficio da lui sostenuto per tanti anni, con piena soddisfazione di tutti.

Il Governo, e credo di poter affermare tutti quanti siedono in questa Camera, hanno pienissima fiducia nell'onorevole Biancheri, fiducia da lui meritata, pel discernimento e la saviezza adoperati nel dirigere le nostre discussioni, e la sua perfetta imparzialità. (*Benissimo!*)

Io quindi ripeto, a nome del Governo, che la fiducia nel nostro egregio presidente Biancheri è pienissima. Epperò io prego tutta quanta la Camera a dimostrare questa fiducia che tutti abbiamo nell'onorevole Biancheri non accettando le sue dimissioni. (*Bene! Bravo!*)

Io spero che, dopo questa dimostrazione, l'onorevole Biancheri vorrà recedere dal suo proposito.

E mi si permetta di aggiungere che questo primo nostro atto dovrebbe essere preludio ad un diverso sistema nella scelta delle persone per gli uffizi presidenziali. Dovremmo, o signori, abbandonare il sistema che muta una questione di fiducia personale

in una questione politica. (È vero! è vero! *a sinistra ed al centro*) Dovremmo invece avvicinarci al metodo adottato in altri paesi dove a presiedere la Camera si scelgono uomini che sappiano meglio, e più utilmente dirigere le discussioni, e che offrano nello stesso tempo guarentigie sicure, come quelle che dà il nostro presidente, della perfetta imparzialità in mezzo alle parti politiche nelle quali il Parlamento si divide. (*Benissimo!*)

**MINGHETTI.** La Camera non si meraviglierà che io prenda la parola sopra questo argomento, poichè, in un periodo di tempo non molto remoto, la responsabilità della scelta del presidente, in qualche guisa, toccava al Governo che ebbi l'onore di presiedere. Egli è perciò che con grandissima soddisfazione ho inteso le parole del presidente del Consiglio, le quali sono un verace omaggio al senno ed all'imparzialità del presidente Biancheri.

Il presidente Biancheri riunisce in sè tante e così rare qualità che lo rendono sommamente atto a queste alte funzioni, ed io mi compiaccio, lo ripeto, di vedere riconfermato dal Ministero che ci succede quel giudizio che di lui noi avevamo sempre fatto. (*Benissimo! a destra*)

Pertanto non posso che associarmi a questo concetto, e pregare la Camera a non volere accettare la sua rinunzia. La conferma dell'onorevole Biancheri a questo eminente posto servirà, a mio avviso, a rinforzare ancora più forte l'autorità che egli deve avere per ben condurre i nostri lavori, e mantenere sempre l'ordine nella Camera. (*Bravo! a destra*)

**CRISPI.** La Camera consentirà che da questi banchi si levi una voce per pregare che non siano accettate le dimissioni chieste dal nostro presidente, onorevole Biancheri.

Ben disse il presidente del Consiglio che sarebbe necessario terminasse quel sistema mezzo francese, col quale fu ritenuto che la nomina del nostro presidente fosse un atto politico.

La Presidenza della Camera deve essere una magistratura neutrale, nella quale si concentri tutta l'autorità del Parlamento. Bisogna che alla suprema direzione dell'Assemblea sia un uomo il quale non appartenga a verun partito. (*Bisbiglio a destra*)

Noi desideriamo che un'era nuova s'inauguri con la novella amministrazione, e lodo il presidente del Consiglio per essere stato il primo a chiedervi che le dimissioni del presidente Biancheri non sieno accettate. Il nostro voto in questa occasione sarà un pegno perchè la teoria da me sostenuta divenga una regola sicura per l'avvenire.

Sono lieto di associarmi all'onorevole Minghetti, il quale parlò dall'altro lato della Camera, e godò

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

potere mostrare nella presente congiuntura che in questo recinto non ci sono dissensi, che tutti siamo d'accordo nel chiedere che l'onorevole Biancheri resti al suo posto.

L'accordo dei deputati darà vera autorità al nostro capo, il quale proverà che in Italia la libertà della tribuna è seria, e che le opinioni di tutte le parti della Camera sono rispettate. Quindi, a nome anche dei miei amici, faccio proposta che le dimissioni dell'onorevole Biancheri non siano accettate.

Un'ultima parola, signori. Quando al principio della Sessione si è proceduto alla votazione per la nomina del presidente della Camera, non tutti quelli che sedono su questi banchi votarono contro l'onorevole Biancheri, anzi, moltissimi voti egli ebbe dai deputati i quali siedono in questo lato. Coloro che votarono per il nostro amico, il quale oggi presiede ai Consigli della Corona, lo fecero soltanto per dare una prova che l'onorevole Depretis era realmente il capo della Opposizione parlamentare. Non ci fu altro concetto, non ci fu nessun pensiero di diffidenza verso l'onorevole Biancheri, il quale seppe ognora avere la fiducia di tutti i partiti. *(Bravo! Bene!)*

**PRESIDENTE.** La proposta che è stata fatta dalle varie parti della Camera sarebbe stata formulata in questi termini dagli onorevoli Viacava e Pissavini:

« La Camera, compresa da un giusto sentimento di ammirazione e di riconoscenza verso l'onorevole Biancheri, il quale per più anni con zelo, imparzialità ed abnegazione disimpegnò l'ufficio di suo presidente, non accetta le chieste dimissioni e passa all'ordine del giorno. »

**BRESCIA-MORRA.** Io pregherei gli onorevoli miei amici Pissavini e Viacava di ritirare la loro proposta per una semplicissima ragione.

Dopo le manifestazioni unanimi di simpatia fatte da tutte le parti della Camera all'indirizzo dell'onorevole Biancheri, in verità mi pare cosa poco corretta che due soli nostri colleghi presentino la proposta come proposta loro, e vengano così a diminuire l'effetto che avrebbe la non accettazione pura e semplice delle dimissioni, votata dalla Camera quasi direi per acclamazione.

A me pare che sarebbe più dignitoso e più conveniente per l'onorevole Biancheri e per la Camera stessa non presentare nessun ordine del giorno, e lasciare che la Camera col suo voto dichiari puramente e semplicemente di non accettare le dimissioni dell'onorevole Biancheri.

Per queste ragioni voglio sperare che i miei amici onorevoli Pissavini e Viacava accolgano la mia preghiera di ritirare la loro proposta.

**PISSAVINI.** Non dubito di avere consenziente il

collega Viacava aderendo alla proposta fatta dal mio amico Brescia-Morra.

Noi avevamo creduto fosse bene riassumere in un ordine del giorno i sentimenti di profonda fiducia e di viva ammirazione manifestati da tutti i lati della Camera verso il presidente Biancheri, onde rimanesse un documento di tanta concordia a titolo di onore pel personaggio che lo meritò e per l'Assemblea che lo votasse.

Se però si crede quest'ordine del giorno superfluo, non abbiamo veruna difficoltà a ritirarlo. *(Bravo! Bene!)*

**PRESIDENTE.** Dunque si procederà alla votazione. Gli onorevoli deputati che non accettano le dimissioni dell'onorevole Biancheri, sono pregati di alzarsi.

*(La Camera ad unanimità non accetta la rinuncia.)*

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'interno.

**NICOTERA, ministro per l'interno.** Qualcheduno ha osservato che i membri del Ministero non hanno votato. È evidente che non potevano votare perchè non hanno più la qualità di deputato. *(Interruzione dell'onorevole Massari)*

All'onorevole Massari mio interruttore rispondo che l'osservazione è venuta da uno dei suoi amici politici.

**MASSARI.** Evidentemente, egli non sapeva di che si trattava.

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alle votazioni che sono all'ordine del giorno; e prima verranno estratti i nomi degli scrutatori, incominciando da quelli dei due vice-presidenti.

Risultano estratti a sorte gli onorevoli Dina, Magnoni, De Renzis, Gentinetta, Colesanti, Miani, Marolda-Petilli, Bordonaro, Bucchia, Ruspoli Emanuele, Viarana.

Si estrarranno ora a sorte i nomi degli scrutatori per la votazione relativa ai quattro commissari del bilancio.

Sono estratti gli onorevoli Indelli, Guiccioli, Di Castagneta, Mannetti, Angeloni, Garelli, Morpurgo, Zanolini, Vigofuccio, Carutti, Macchi, Lovatelli.

Si estrarranno a sorte i nomi di sei scrutatori per la votazione di un commissario di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico.

Risultano estratti gli onorevoli Borruso, Podestà, Damiani, Pepe, Berti D., Torina.

Ora si passa alla votazione. Appena compiuta gli onorevoli scrutatori verranno procedere allo spoglio dei voti.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

Rimane inteso che in caso di ballottaggio, si procederà immediatamente alla seconda votazione.

(Segue la votazione.)

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori scrutatori a volersi mettere immediatamente all'opera.

La seduta è sospesa fino alle ore quattro, e se vi sarà bisogno, si procederà alla votazione di ballottaggio.

(La seduta, sospesa alle ore 2 25, è ripresa alle 4.)

Comunico alla Camera il risultamento della votazione per la nomina dei due vice-presidenti.

Votanti 268 — Maggioranza 135

Ebbero maggiori voti:

Rasponi Giovacchino . . . . . 158

Abignente . . . . . 149

Castagnola Stefano 87, Di Rudinì 87, Crispi 3, Cairoli 2.

Schede bianche 13; altri voti andarono dispersi.

Per cui rimangono eletti a vice-presidenti gli onorevoli Rasponi Giovacchino e Abignente.

Risultamento della votazione per la nomina di quattro membri della Giunta generale del bilancio:

Numero delle schede 277 — Maggioranza 139.

Ottennero maggiori voti:

L'onorevole La Porta . . . . . 163

Ferrati . . . . . 160

Di Gaeta . . . . . 159

Alvisi . . . . . 157

Questi rimangono eletti.

Ebbero poi voti:

Messedaglia 85, Corbetta 85, Lanza Giovanni 84, Bertolè-Viale 80.

Schede bianche 14; altri voti andarono dispersi.

Risultamento della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Debito Pubblico:

Votanti 266 — Maggioranza 134.

Ottennero voti:

L'onorevole Botta 166, Perazzi 81.

Schede bianche 16; altri voti andarono dispersi.

È stato pertanto eletto l'onorevole Botta.

Ora comunico alla Camera due domande d'interrogazione, dirette al ministro dell'istruzione pubblica.

L'una è dell'onorevole Comin, il quale, a termini del regolamento « chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sopra alcune disposizioni prese dal ministro Bonghi circa oggetti appartenenti ai musei di Roma e di Napoli. »

L'altra è degli onorevoli Baccelli Guido, Spantigati e Villa, i quali « domandano d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione intorno

agli intendimenti del nuovo Gabinetto circa i provvedimenti fatti dalle cessate amministrazioni relativamente agli studi superiori. »

Non essendo presente il ministro dell'istruzione pubblica, do la parola all'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Riguardo alle due domande d'interrogazione, io non posso rispondere altro, se non che mi farò premura di comunicarle al mio onorevole collega il ministro dell'istruzione pubblica, il quale verrà poi ad indicare il giorno in cui sarà pronto ad accettarle e a dare le sue risposte alla Camera.

Debbo ora dire qualche cosa intorno all'andamento dei lavori parlamentari.

La Camera comprenderà che il Ministero ha bisogno di qualche tempo per esaminare le varie proposte state presentate, sia dal precedente Gabinetto, sia per iniziativa parlamentare, e che stanno davanti ai due rami del Parlamento.

Alcuni di questi progetti potranno essere dal Ministero mantenuti, salvo ad introdurre quelle modificazioni che esso crederà necessarie; altri dovranno essere ritirati.

Vi è poi la questione del bilancio, sulla quale il Ministero si riserva naturalmente di fare quelle proposte di variazioni che crederà convenienti.

Quest'esame, quantunque fatto con molta sollecitudine, per essere eseguito colla dovuta diligenza richiederà qualche tempo; quindi io pregherei la Camera di sospendere i suoi lavori e di aggiornarsi a dopo Pasqua, acciocchè il Ministero possa fare i suoi studi, e venire poi a dichiarare al Parlamento quali sono le sue intenzioni.

Se dunque non ci sono opposizioni, io pregherei la Camera di aggiornarsi al 25 di aprile.

Voci. Va benissimo!

**COMIN.** Non essendo presente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, io non ho a far altro che pregare l'onorevole presidente di voler porre la mia domanda di interrogazione al ministro all'ordine del giorno della prima tornata della Camera, trattandosi di una di quelle questioni che meritano di essere subito risolte; poichè, oltre il fatto che interessa le popolazioni di Roma e di Napoli, il caso involge anche una grave questione di diritto, poichè si deve sapere se sia in facoltà ed in arbitrio di un ministro di prendere degli oggetti da un museo e trasportarli ad un altro, od anche in una chiesa, per esempio, come è avvenuto a Napoli.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se non erro, qui si tratta di un'interrogazione. Ora, io mi appello alle consuetudini parlamentari. A norma di queste ed anche di quanto è prescritto dal regolamento, le in-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

terrogazioni si presentano per iscritto, ed il ministro, a cui sono dirette, dichiara in qual giorno intende rispondervi...

*Voci.* Ha ragione! ha ragione!

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi perdoni, onorevole Comin, non ho finito. Il primo giorno, dopo queste brevi vacanze, il ministro verrà alla Camera, dirà se accetta quest'interrogazione e quando intende rispondervi. (*Benissimo!*) Non facciamo malintesi. Dichiaro all'onorevole Comin che il primo giorno in cui si riapriranno le nostre sedute, il ministro della pubblica istruzione dichiarerà se e quando intenda rispondervi, e in questo ultimo caso indicherà il giorno in cui risponderà: mi pare che di più non si possa fare. (*Benissimo!*) Forse ho male inteso le parole dell'onorevole Comin, ma mi è sembrato che egli volesse che la sua interrogazione fosse messa all'ordine del giorno della prima seduta successiva alle vacanze.

COMIN. Evidentemente io mi sono male spiegato, o l'onorevole presidente del Consiglio mi ha male inteso.

Non poteva entrare nella mia mente che il primo giorno in cui sarà convocata la Camera fosse messa all'ordine del giorno la mia interrogazione senza che si fosse udito dall'onorevole ministro per l'istruzione pubblica se egli vi aderisce e quando si propone di rispondervi. Il mio concetto si è che, il primo giorno in cui ci riuniremo, l'onorevole ministro abbia la bontà di dichiarare se e quando intenda rispondere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È questo il suo dovere. Se fosse presente il mio collega, potrebbe immediatamente fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. In principio della tornata si è dato lettura d'una proposta di legge presentata dall'onorevole De Zerbi, egli non era presente: dovrei ora domandargli in qual giorno intende farne lo svolgimento; ma credo che aderirà a differire ogni determinazione al primo giorno in cui si riunirà la Camera.

DE ZERBI. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Ora porrò ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio per una proroga delle sedute della Camera sino al giorno 25 di aprile.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi.  
(È approvata.)

La seduta è levata alle 4 10.

*Disegno di legge presentato dal deputato PEPE per riforme alla legge forestale. (V. pag. 243).*

## TITOLO I.

### *Principii generali.*

#### Art. 1.

La libertà nell'esercizio della proprietà di boschi, selve, foreste e dune, e di terre in ripido pendio e poco consistenti, o palustri e maremmane è limitata dai soli vincoli e dalle sole condizioni stabiliti dalla presente legge per interesse generale sia dello Stato, sia di una provincia, di un comune o villaggio o di una contrada determinata.

#### Art. 2.

I vincoli consistono:

- 1° nel doversi rinsaldire;
- 2° nel potersi dissodare;
- 3° nel non potersi disboscare;
- 4° nel doversi introdurre l'allevamento o la coltivazione di alberi o piante legnose;
- 5° nel doversi regolare il corso e la condotta delle acque, e la disposizione del suolo e delle culture in tutti quei terreni, i quali
  - a) sia per la loro pendenza;
  - b) sia per la loro natura geologica;
  - c) sia per le loro condizioni fisiche e topografiche speciali e relative,
 potrebbero con inconsulto esercizio di dominio e di coltivazioni:

1° o scoscendere e franare con danno delle località sovrapposte, sottoposte o adiacenti;

2° o deteriorare la condizione sanitaria di una contrada; o rendervi peggiore la influenza e l'azione delle meteore;

3° o nuocere al corso di fiumi e torrenti interrandone gli alvei, o favorendo la corrosione e lo scoscendimento delle sponde; o deteriorare la condizione idronomica ed igrometrica di una contrada o regione.

#### Art. 3.

Le cinque specie di vincoli, stabilite e determinate con l'articolo precedente, potranno essere imposte sia cumulativamente, sia partitamente a seconda delle speciali necessità e convenienze locali.

#### Art. 4.

La imposizione dei vincoli o condizioni può essere:

- a) o di necessità assoluta;
- b) o di necessità relativa.

Nel primo caso è impreteribile, ed è fatta d'ufficio dall'autorità competente, e nei modi e coi mezzi stabiliti dalla presente legge.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

Nel secondo caso dipenderà dall'inadempimento alle condizioni poste dalla presente legge per rendere innocua la coltivazione in determinate località.

In ogni caso la imposizione dei vincoli non impedirà che il proprietario fruisca dei fondi vincolati, nei modi conciliabili con lo scopo e con la specie dei vincoli imposti.

Qualora la specie dei vincoli importi privazione completa di fruizione al proprietario, la privazione non potrà essere che temporanea e per durata non maggiore di dieci anni se si tratti dei boschi, selve o foreste, e di sei anni se si tratti di terre salde o da rinsaldire. A tutto ciò sarà provveduto esplicitamente nella imposizione del vincolo mediante l'analogo processo verbale, in cui saranno esposti i fatti e le ragioni che giustificano e determinano i vincoli imposti.

Art. 5.

Sono in condizione di assoluta necessità di vincoli:

1° Le vette e creste superiori, gli altri dorsali e le alte e ripide pendici:

- a) delle Alpi italiane;
- b) di tutta la catena principale degli Appennini e dei monti Tusculari italiani;
- c) dei principali ed immediati contrafforti dei monti medesimi.

2° Le regioni o contrade, nelle quali è impossibile la vegetazione di piante di comune ed ordinaria coltivazione; o non vi esista traccia di vegetazione di piante alle medesime affini;

3° I terreni assai ripidi e scoscesi e di poca consistenza lungo le sponde dei fiumi e torrenti; e quelli in simili condizioni, sottoposti, sovrastanti o adiacenti ad abitati o strade pubbliche.

Art. 6.

Sono in condizione relativa di vincoli:

1° I terreni, qualunque sia la loro pendenza o natura, nei quali siasi manifestato un movimento franoso il quale minacci la incolumità di abitati di strade pubbliche, o di una contrada o la regolarità del corso di fiumi e torrenti; finchè il movimento non sia cessato e non vi siano stati fatti lavori ed opere convenienti ed opportune a pervenire ulteriori movimenti del suolo;

2° I terreni di forte pendenza nei quali il corso delle acque a *retta chino* potrebbe dare luogo ad interramenti o scalzamenti di abitati o strade pubbliche o fondi altrui finchè non vi sia stato ordinato il corso delle acque e disposto il suolo a scaglioni o stabilito un modo di coltivazioni con opere e lavori convenienti ed opportuni, e regolarmente disposti ed eseguiti per impedire i danni anzidetti;

3° Le terre in pendio ripido e di profondità minore di venti centimetri e sovrapposte a sottosuolo sterile ed assolutamente inetto a colture, finchè non siano ridotte a scaglioni o non vi siano state eseguite regolarmente opere convenienti ed opportune ad impedire la perdita dello strato coltivabile e la denudazione del sottosuolo affatto sterile;

4° I boschi, le selve e le foreste che si trovano lungo il litorale marittimo, entro una zona da stabilirsi secondo le speciali convenienze locali per impedire la diffusione delle sabbie marittime, e per frenare l'impeto rovinoso di venti dominanti;

5° I boschi, le selve e le foreste esistenti sopra suolo palustre o soggetto ad impaludamento finchè non siano state eseguite fognature, fossi di scolo e altre opere le quali abbiano dato luogo al prosciugamento ed abbiano provveduto convenientemente allo scolo delle acque;

6° I boschi, le selve e le foreste comunali che siano riconosciuti e dichiarati necessari per lo Stato per le condizioni agricolo-industriali, o per i bisogni civili e sanitari di una popolazione.

Art. 7.

I terreni e fondi non compresi nelle categorie dei due articoli precedenti, sono indistintamente affatto liberi ed immuni da ogni vincolo o condizione. Salvo le accidentali eventualità che potessero sopravvenire ed esigere la imposizione di vincoli o condizioni opportuni al caso.

Art. 8.

È libero a chiunque l'intraprendere, proseguire e condurre a termine nei propri fondi vincolati ogni specie di lavoro o costruzione diretti ad impedire o prevenire i danni che per la ragione dei vincoli si intendono evitare. Nondimeno i vincoli imposti non saranno sciolti prima che i lavori o le opere anzidetti siano stati collaudati da una Commissione all'uopo scelta e delegata dal Comitato forestale della provincia. Il collaudo deve essere fatto non più tardi di due mesi dal giorno della domanda di svincolazione presentata dalla parte interessata. Ed il Comitato forestale delibererà entro quindici giorni dal seguito collaudo.

Se dal giorno della presentazione della domanda di svincolazione siano decorsi tre mesi senza che il Comitato forestale abbia definitivamente deliberato sulla medesima, la parte interessata sarà libera nell'intraprendere le coltivazioni, restando responsabile dei danni eventuali e possibili per difetto o imperfezione di opere e lavori di preservazione.

Art. 9.

È istituito in ogni provincia un Comitato forestale composto:

- a) del prefetto che ne è il presidente;



SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

- b) dell'ispettore forestale locale;
- c) da un ingegnere del genio civile;
- d) da due proprietari idonei eletti dal Consiglio provinciale;
- e) da un professore di scienze naturali dell'istituto d'insegnamento locale;
- f) da un rappresentante idoneo del comune in cui sono le località discutibili, eletto dal Consiglio comunale anche fuori del suo seno.

Questo Comitato stabilirà l'elenco dei fondi da sottoporre a vincoli e condizioni nella rispettiva provincia, dietro proposte o istanze sia dell'amministrazione forestale, sia del Consiglio provinciale, sia di Consigli comunali e di privati; e provvederà nei sensi della presente legge, tanto per imporre che per sciogliere vincoli e condizioni.

## Art. 10.

Il proprietario o parte interessata nei fondi sui quali si dovrà discutere, sarà sempre invitato ad intervenire nel Comitato, perchè possa esporre le proprie ragioni. Potrà farsi rappresentare da speciale procuratore. L'invito sarà fatto in iscritto e con forma amministrativa. Intercederanno sempre non meno di otto giorni fra l'intimazione dell'invito ed il giorno assegnato per la discussione.

Se nel giorno indicato nell'invito l'interessato non si presenti presso il Comitato si darà luogo ad un secondo invito con le medesime forme. Se l'interessato non comparirà in seconda convocazione, il Comitato discuterà e provvederà in contumacia.

## Art. 11.

Qualora la deliberazione del Comitato venisse accettata dalla parte interessata, l'analogo processo verbale resterà come *Piano economico* e ne sarà data copia autentica in forma amministrativa alla parte interessata.

## Art. 12.

Qualora la parte interessata non accettasse la deliberazione del Comitato, o questa sia stata emessa in contumacia della medesima la deliberazione dovrà essere notificata con forme amministrative.

## Art. 13.

I processi verbali delle discussioni e deliberazioni dei Comitati forestali, saranno compilati in unico atto e conterranno la trascrizione delle proposte o istanze, nonchè la esposizione completa dei fatti e delle ragioni che han dato luogo e che giustificano la deliberazione. Il tutto con forme amministrative e senza spesa.

## Art. 14.

Contro le deliberazioni dei Comitati forestali si può ricorrere alla Corte d'appello.

Il procedimento giudiziario sarà condotto con rito

sommario e di urgenza e senza obbligo di carta bollata.

## Art. 15.

Il termine utile per produrre appello contro le deliberazioni dei Comitati forestali è di due mesi dal giorno della intimazione della deliberazione che si impugna. L'appello sarà intimato al Comitato forestale dal prefetto che ne è presidente.

## Art. 16.

In pendenza dell'appello non sarà permessa alcuna novità nello stato dei fondi sui quali cade la controversia.

## Art. 17.

I guardia generali, visitando i singoli comuni del rispettivo circolo, inviteranno i Consigli comunali a proporre l'elenco dei fondi del proprio agro, i quali meritino di essere sottoposti a vincoli o condizioni nei sensi della presente legge.

Il guardia generale interverrà nel Consiglio con voto consultivo.

Vi si inviteranno per iscritto gli interessati affinché liberamente espongano le loro ragioni e provvegano ai propri interessi.

Del tutto sarà fatta precisa e completa menzione nel processo verbale della discussione e deliberazione, di cui sarà data una copia al guardia generale, ed un'altra all'interessato; entrambe in forma amministrativa ed in carta libera.

L'elenco così discusso, proposto e compilato sarà dal sindaco trasmesso al Comitato forestale della rispettiva provincia.

## Art. 18.

Annualmente, e quante volte un fatto speciale lo esiga accidentalmente, i guardia generali inviteranno i Consigli comunali a rivedere nei medesimi modi, gli elenchi dei terreni o fondi soggetti alle disposizioni della presente legge, per proporvi tutte quelle modificazioni che saranno credute necessarie ed opportune.

## TITOLO II.

*Dei boschi, del loro governo e della polizia ed economia forestale.*

## Art. 19.

Sono considerate boschi tutte le terre salde ed incolte addette alla sola vegetazione di alberi e piante legnose.

## Art. 20.

Sono in condizione di *difesa*:

- a) i semenzai, i vivai e le piantonate di alberi o soggetti silvani;

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

b) i boschi nei primi dieci anni dal loro impianto;

c) le sezioni di boschi cedui per sei anni successivi a quello in cui si è operato il taglio.

A richiesta dei rispettivi proprietari o amministratori, il prefetto della provincia, udito il parere dell'ispettore forestale e verificati i dati di fatto, emanerà la dichiarazione di *difesa*, la quale sarà nei modi legali e con bandi pubblici, pubblicata tanto nel comune in cui è la località posta *in difesa*, quanto nei comuni limitrofi.

Della seguita pubblicazione sarà fatto constare nei modi di rito amministrativo. Le località poste *in difesa* saranno circondate da un segno visibile che sarà per lo meno un solco o fossato.

I boschi vincolati, come anche quelli non vincolati appartenenti allo Stato, ai comuni, o ad enti morali, avranno di *pieno dritto* e di *fatto* costituite *in difesa* le sezioni sommesse a taglio regolare dal giorno in cui il taglio è stato compiuto.

## Art. 21.

La condizione di *difesa* esclude il pascolo ed il transito di ogni specie di bestiame industriale dalla località dichiarata *in difesa*.

## Art. 22.

Nei boschi vincolati non sarà permesso taglio di alberi, nè pascolo di bestiame che nei periodi, nei modi e nei tempi stabiliti con l'atto di vincolazione.

Lo stesso pel pascolo sui terreni vincolati.

## Art. 23.

Chiunque voglia allevare capre è in obbligo di munirsi di patente da rilasciarsi dal prefetto della provincia.

La patente sarà domandata indicando:

a) la località in cui le capre dovranno essere tenute a dimora e sostentarvisi;

b) il numero delle capre madri e dei caproni che si intende mantenere;

c) le persone da addire alla custodia di siffatto bestiame.

Il prefetto udirà il parere del Comitato forestale e verificato ogni estremo preventivo di danni, rilascerà la patente per quel numero di capre che sarà ritenuto corrispondente all'estensione ed alla forza alimentare del fondo addetto a loro stabile dimora.

La custodia delle capre non potrà affidarsi a persone che abbiano meno di diciotto anni compiuti.

## Art. 24.

La patente per tenuta di capre non sarà concessa a persona diversa dal proprietario del fondo in cui si intende tenerle; ed il concessionario sarà responsabile dei fatti delle persone che adopererà per la custodia.

Non sarà rilasciata patente per tenuta di capre a distanza minore di un chilometro da vigneti, oliveti, frutteti e coltivazione di piante legnose gentili.

È libera non di meno la tenuta di capre entro fondi chiusi da muri, fossi, o siepi di altezza non minore di tre metri.

## Art. 25.

Lo Stato, i comuni, e gli enti morali amministreranno i propri boschi secondo le norme e le forme stabilite dalle leggi che regolano le rispettive amministrazioni.

I boschi nazionali sono amministrati dal demanio sotto la direzione del Consiglio forestale.

## Art. 26.

Nello stabilire i tagli regolari in boschi vincolati e in quelli, anche non vincolati, appartenenti allo Stato, ai comuni e ad enti morali, saranno lasciati e marchiati dall'agente forestale come *alberi di speranza* non meno di sessanta soggetti per ettare, prescegliendoli fra i migliori ed in modo che si trovino, per quanto è possibile, egualmente distribuiti sulla superficie del suolo.

Nei medesimi boschi non potranno farsi tagli saltuari o di alberi isolati senza speciale autorizzazione del Consiglio forestale, la quale non sarà concessa che:

a) o per alberi morti;

b) o per alberi isolati, distaccati dal corpo del bosco e che siano di difficile custodia;

c) o per necessità di diradamento;

d) o per alberi, i quali, sia per età, sia per condizione patologica si trovino in istato di deperimento irreparabile;

e) o per alberi pervenuti a perfetta maturità, i quali, non abbattuti, incomincierebbero a deperire.

Per i boschi anzidetti il Consiglio forestale, sulla proposta dei Comitati forestali, stabilirà il termine entro cui in ciascun bosco dovrà trovarsi compiuto il taglio autorizzato e sgombrata la località del legname tagliato. Il termine anzidetto deve precedere almeno di un mese il risveglio della vegetazione locale.

## Art. 27.

I tagli autorizzati saranno eseguiti entro il periodo di tempo stabilito recidendo i soggetti con seure o altro strumento da taglio, in piano lievemente inclinato, a superficie spianata ed immediatamente al di sopra dell'*anello* o *nodo vitale* se questo è fuori terra, e rasente il suolo, se i capi radicali non siano visibili alla superficie.

Per gli alberi *resinosi*, *coniferi* e *lineari* basterà che i tagli siano fatti nel tempo stabilito e rasente la superficie del terreno.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

Art. 28.

È vietato adoperare seghe per abbattere alberi silvani.

Art. 29.

È vietato accendere fuoco nell'interno dei boschi, ed intorno al loro perimetro entro una cerchia o zona non minore di cento metri.

Art. 30.

È vietato dare fuoco a stoppie, gramigne, o altre erbe non sovesciate:

a) prima del 20 agosto ;  
b) entro un raggio minore di cento metri di distanza ;

c) fuori di detto raggio mentre spirino venti dritti dalla località dell'abbruciamento sui boschi vicini.

La distanza di cento metri non sarà di rigore se fra la località dell'abbruciamento ed il bosco vicino interceda un fiume o corso d'acqua o una strada che abbiano larghezza non minore di venti metri, e che da questi intermezzi al bosco interceda una distanza almeno di trenta metri.

Art. 31.

La costruzione e tenuta di carbonaie o di fornaci per qualsivoglia uso industriale in distanza minore di cento metri dai boschi, dovrà essere autorizzata dal Comitato forestale, il quale, uditi anche i proprietari di boschi contigui o prossimi in distanza minore di cento metri, dovrà stabilire le condizioni necessarie per prevenire incendi possibili.

Le condizioni, come sopra stabilite saranno obbligatorie; e perciò non potrà adoprarsi fuoco prima che sia stato verificato l'adempimento alle condizioni medesime.

Non ostante l'adempimento alle condizioni imposte gli esercenti e proprietari di siffatti opifici saranno responsabili dei danni per fuoco avvenuti per imprudenza o negligenza loro e dei loro operai.

Art. 32.

È vietato vagare, o passare fuori strada nei boschi altrui fumando o asportando scuri, seghe, falci, ronche, zappe e simili strumenti atti a danneggiare.

TITOLO III.

*Dei reati e delle pene.*

Art. 33.

È reato forestale ogni danno o fatto operato contro le disposizioni della presente legge.

Art. 34.

Pei casi di recidiva e di reiterazione e di compli-

cità saranno osservate ed applicate le disposizioni del Codice penale.

Art. 35.

È accompagnato da *violenza* ogni reato forestale commesso da un numero di persone intese insieme ad operarlo, le quali siano armate almeno di strumenti da taglio; che siano in numero maggiore di quello degli agenti forestali che le sorprendono in flagranza, e che inoltre, così sorprese, non obbediscano alla intimazione di lasciare a terra gli strumenti del reato, sì che possano essere con sicurezza raccolti e sequestrati dagli agenti forestali nell'interesse della giustizia.

Art. 36.

I reati forestali sono considerati per accompagnati da *violenza* allorquando sono commessi di notte.

Nell'interno dei boschi è notte dal tramonto al sorgere del sole.

Art. 37.

I reati forestali accompagnati da *violenza* sono puniti con la reclusione, e con la condanna alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 38.

I recidivi e reiteratori di reati forestali avranno alla pena aggiunta sempre la sottomissione alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 39.

Saranno puniti col massimo di pena corrispondente al caso, i reati forestali commessi da

a) oziosi e vagabondi ;  
b) persone che abbiano incarico di custodire i boschi ;  
c) coloro che abbiano legittima ragione di praticare in un bosco ;  
d) coloro che si trovano ammoniti come danneggiatori di boschi altrui.

Art. 40.

Le contravvenzioni ai vincoli imposti per l'articolo 5 della presente legge, commesse dai proprietari delle località vincolate, saranno punite con una multa da 100 a 200 lire per ogni ettare di superficie violata e con l'obbligo di ridurre la località al pristino e di adempire ai vincoli in un termine non maggiore di un anno.

Art. 41.

Le contravvenzioni ai vincoli imposti in virtù dell'articolo 6 della presente legge, commesse dai proprietari delle località vincolate, saranno punite con multa non eccedente le lire 100 per ettare di superficie violata e con l'obbligo della ripristinazione o di adempire ai vincoli nel periodo di un anno.

Art. 42.

I proprietari i quali nei propri fondi vincolati

operassero contro o oltre a ciò che è stato determinato col piano di economia, saranno condannati:

a) con la multa estensibile a lire 100 se è il caso di violazione di vincoli imposti per l'articolo 5 della presente legge;

b) con l'ammenda se è il caso di trasgressione ai vincoli imposti in virtù dell'articolo 6 di questa legge.

Art. 43.

I reati forestali commessi per parte di pubbliche amministrazioni saranno puniti nelle persone alle medesime appartenenti, le quali avranno ordinato, permesso o autorizzato il fatto.

Art. 44.

Chiunque nei boschi altrui commetterà guasto o danno tagliando, abbattendo, mutilando, scorzando, incidendo, intaccando, scavando o svellendo alberi o soggetti silvani, sarà punito:

a) col primo grado di carcere, se il danno non eccede il valore di lire 50;

b) col secondo grado di carcere, se il valore del danno eccede lire 50, ma non superi le lire 100;

c) col terzo grado della medesima pena se il valore del danno eccede lire 100, ma non superi lire 200;

d) col quarto grado di carcere se il valore del danno eccede lire 200.

La valutazione del danno sarà fatta dagli agenti forestali o dai funzionari giudiziari secondo la tariffa e le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 45.

Le pene stabilite dall'articolo precedente saranno accresciute di un grado se i danni siano avvenuti in località vincolate per l'articolo 5 della presente legge.

Art. 46.

Per i reati forestali commessi in località poste in condizione di *difesa*, o sopra alberi di *speranza*, o nei vivai, semenzai, o piantonate silvani la pena sarà raddoppiata e la valutazione del danno elevata al quadruplo.

Art. 47.

Chiunque nei fondi altrui vincolati o soggetti a vincolazione avrà volontariamente distrutto, danneggiato, guasto, o in qualsivoglia modo manomesso argini, cigli, scagioni, fossi di scolo e qualsivoglia opera o costruzione fatta per impedire scoscendimenti, erosioni, franamenti, interrimenti o danni consimili, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 666 del Codice penale.

Art. 48.

Le pene stabilite con l'articolo precedente saranno applicate nel loro massimo qualora i danni, i guasti o manomissioni qualsiasi siano stati volontaria-

mente commessi da fittaiuoli, mezzaiuoli, coloni o coltivatori a qualsivoglia titolo di fondi altrui.

Art. 49.

I coltivatori, a qualsiasi titolo, di fondi altrui i quali trascurino di mantenere e conservare o lascino per trascuraggine o negligenza deperire o deteriorare lavori, opere o costruzioni fatte dal proprietario per impedire scoscendimenti, corrosioni, denudazioni di suolo, inondazioni, ristagni o straripamenti di acque, interrimenti di località, e danni consimili, saranno puniti col carcere per durata non minore di un mese. Salvo che tali manutenzioni e conservazioni fossero state per contratto lasciate a carico del proprietario.

Art. 50.

Le pene stabilite con l'articolo precedente saranno accresciute di un grado qualora i danni siano avvenuti in fondi vincolati.

Art. 51.

Il pascolo abusivo sarà punito con multa in ragione di:

a) cinquanta centesimi per ogni capo di bestia lanuta;

b) una lira per ogni capo di bestia da soma o vaccino;

c) due lire per ogni capo di capra o maiale.

Art. 52.

Chiunque sarà sorpreso mentre passi fumando fuori via nell'interno di un bosco, sarà invitato a smettere, ed in caso di rifiuto sarà tradotto innanzi all'autorità giudiziaria per contravvenzione a legittima ingiunzione, e soggetto alla pena stabilita dal Codice penale.

Art. 53.

Le altre contravvenzioni, previste dall'articolo 32 saranno punite con l'ammenda.

Art. 54.

Chiunque, sebbene autorizzato, non esegua i tagli silvani nei modi e tempi indicati dall'articolo 27 della presente legge, sarà punito come se avesse agito senza autorizzazione.

Art. 55.

Le contravvenzioni all'articolo 28 della presente legge, saranno punite con l'ammenda e con l'obbligo di rendere levigate e nette le superficie segate.

Art. 56.

La tenuta abusiva di capre sarà punita con multa in ragione di due lire per ogni capo di bestia. In caso di recidiva, alla multa sarà aggiunta la detenzione.

Art. 57.

Chiunque nei boschi altrui raccolga e si appropri legname morto e abbattuto o lasciato da altri,

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

ghiande o semi, detriti legnosi, o fogliame secco o terriccio, eriche, brugli od erbe qualsiasi, sarà punito con la detenzione.

## Art. 58.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 29, 30 e 31 della presente legge saranno punite con la detenzione, salvo i casi di danni e reati maggiori avvenuti pel fatto medesimo.

## Art. 59.

I danni forestali commessi per mezzo del fuoco, saranno puniti a norma del Codice penale.

## Art. 60.

Chiunque, autorizzato ad un taglio, non avrà esportato dal bosco il legname tagliato entro il periodo di tempo all'uopo assegnato, soggiacerà alla perdita del legname non esportato.

## Art. 61.

Ogni condanna per reato forestale comprenderà il risarcimento dei danni ed interessi, ed il rimborso delle spese del procedimento e del giudizio.

## Art. 62.

Quante volte nelle condanne per reati forestali è compresa la ripristinazione o un'opera qualsiasi da eseguirsi dal condannato, sarà data contemporaneamente alla parte interessata l'autorizzazione di eseguire l'opera a danno e spese del condannato qualora questi non l'avrà eseguita nel termine assegnatogli con la sentenza di condanna.

## TITOLO IV.

*Procedura.*

## Art. 63.

L'azione penale per reati forestali, commessi in boschi o località vincolate, ed in quelle anche libere appartenenti allo Stato, ai comuni o ad enti morali, sarà promossa ed esercitata d'ufficio dagli agenti forestali o da quelli delle rispettive amministrazioni.

L'azione penale per reati forestali, commessi in boschi e località libere di privato dominio, sarà promossa ed esercitata sulla istanza dei rispettivi proprietari o loro aventi causa.

## Art. 64.

Gli agenti forestali assoderanno la parte generica di reati forestali che scoprono o sorprendono.

Raccoglieranno del pari le notizie ed i dati specifici.

I difetti nell'assodamento generico o nelle indicazioni specifiche, saranno suppliti e corretti dall'autorità giudiziaria.

In mancanza, o in caso di nullità di processi verbali di agenti forestali, l'autorità giudiziaria procederà alla completa e totale istruzione penale.

## Art. 65.

I soggetti generici di reati forestali, saranno consegnati all'autorità giudiziaria a spese dei colpevoli. E qualora il trasporto non possa farsi con gli ordinari mezzi di trasporto locali, l'autorità giudiziaria si recherà sopra luogo per constatarne l'esistenza e verificarne i caratteri; ed indi disporrà che possa alterarsene la integrità e rilasciarsi al proprietario.

## Art. 66.

I processi verbali per reati forestali conterranno:

a) la data di anno, mese, giorno ed ora in cui si è scoperto o sorpreso il reato;

b) nome, cognome, grado, ufficio e domicilio del compilatore;

c) indicazione del luogo in cui è avvenuto il fatto;

d) nomi, cognomi, paternità, soprannomi, condizione e domicilio dell'autore del reato, se sarà conosciuto dal compilatore, o indicazioni che possano menare a conoscere l'imputato;

e) indicazione di mezzi adoperati per commettere il reato;

f) indicazione di ogni circostanza di luogo o di fatto;

g) descrizione dell'ingegnere e valutazione del danno;

i) indicazione di prova e dati specifici;

l) data della chiusura del processo verbale, indicando giorno, ora, mese ed anno;

m) enunciazione dei mezzi adoperati per delinquere e per trasporto; e il sequestro fattone e seguito da consegna all'autorità giudiziaria;

n) la sottoscrizione del compilatore e dei testimoni se ve ne sono stati e se sanno scrivere.

## Art. 67.

Gli agenti forestali arresteranno e tradurranno immediatamente innanzi all'autorità giudiziaria gli imputati dei reati forestali sorpresi in flagranza e che importino pena del carcere.

## Art. 68.

Gli agenti forestali osserveranno le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza per tutto ciò che concerne reperti, visite di fabbricati o case, precauzioni contro la dispersione delle prove, e per quanto conviene ai bisogni istruttori ed all'interesse della giustizia per la scoperta e per la prova dei fatti e dei loro autori.

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1876

## Art. 69.

I processi verbali forestali, fra ventiquattro ore dalla loro chiusura, dovranno essere dai rispettivi compilatori presentati all'autorità giudiziaria e ratificati innanzi alla medesima con giuramento.

Un duplicato di ciascun processo verbale sarà, in egual modo, e contemporaneamente presentato alla medesima autorità giudiziaria, la quale vi certificherà la seguita presentazione e ratifica giurata e lo restituirà, così adempito, al compilatore il quale lo conserverà per proprio discarico.

## Art. 70.

Di ogni processo verbale forestale i rispettivi compilatori trasmetteranno una copia al guardia generale ed un'altra all'amministrazione o proprietario interessato. Il tutto sempre in carta semplice.

## Art. 71.

In ogni caso di reato forestale saranno sequestrati e consegnati all'autorità giudiziaria gli strumenti, gli arnesi e mezzi tutti coi quali il reato è stato commesso. Saranno parimente sequestrati i mezzi di trasporto che si trovassero approntati o adoprati.

## Art. 72.

I processi verbali forestali, compilati da agenti forestali di grado non inferiore a guardia generale, faranno fede fino alla iscrizione in falso.

## Art. 73.

I processi verbali forestali compilati da agenti di grado inferiore a guardia generale faranno parimente fede fino alla iscrizione in falso, purchè:

- 1° contengano atto di flagranza;
- 2° ed il valore del danno non ecceda lire 50.

Faranno del pari fede per flagranza e per valore fino a cento lire se saranno compilati da due agenti di grado inferiore a guardia generale, o da uno di essi con l'intervento di un testimoniaio.

In ogni altro caso i verbali forestali di flagranza compilati da agenti inferiori a guardia generale, faranno fede fino a prova in contrario.

## Art. 74.

Gli ispettori ed i guardia generali rappresenteranno l'amministrazione forestale nei giudizi promossi d'ufficio e che non hanno bisogno d'istanza privata.

## TITOLO V.

*Dell'amministrazione forestale.*

## Art. 75.

L'esecuzione della presente legge è affidata al

Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ha alla sua dipendenza l'amministrazione forestale.

## Art. 76.

Sono sotto la direzione e vigilanza dell'amministrazione forestale tutti i boschi e le località vincolati in virtù degli articoli 5 e 6 della presente legge.

## Art. 77.

L'amministrazione forestale si compone:

- 1° di due consiglieri forestali;
- 2° di quattro ispettori generali;
- 3° di settanta ispettori provinciali;
- 4° di un numero di guardia generali corrispondente al numero dei distretti forestali;
- 5° di dodici alunni forestali;
- 6° di brigadieri in numero eguale a quello dei guardia generali;
- 7° di un numero di guardie triplo di quello dei brigadieri.

## Art. 78.

Il Consiglio forestale si compone:

- a) del ministro di agricoltura che ne è il presidente;
- b) dei due consiglieri forestali;
- c) dei quattro ispettori generali.

## Art. 79.

Al Consiglio forestale appartiene l'alta direzione scientifica, tecnica ed economica dell'interesse silvano, sia dello Stato che delle provincie e dei comuni.

## Art. 80.

Chiunque sia nel diritto di produrre ricorso alla Corte d'appello contro deliberazioni dei Comitati forestali, sarà libero di ricorrere anche amministrativamente al Consiglio forestale.

## Art. 81.

Il ricorso al Consiglio forestale può essere prodotto finchè la decisione del Comitato forestale non sia divenuta esecutiva.

## Art. 82.

In ogni provincia risiederà un ispettore provinciale.

## Art. 83.

Ciascuna provincia sarà per decreto reale divisa in distretti forestali, in modo che ogni distretto comprenda non meno di venti mila ettari di boschi o estensioni silvane.

## Art. 84.

In ogni distretto forestale starà un guardia generale con un brigadiere e tre guardie.

## Art. 85.

I guardia generali in ogni sei mesi visiteranno i rispettivi distretti e del risultato di ciascuna visita faranno dettagliato rapporto all'ispettore provinciale, il quale a sua volta farà analogo rapporto al Ministero ed al prefetto della provincia.

## Art. 86.

Le brigate di guardie forestali perlustreranno i rispettivi distretti per vegliare alla osservanza della legge, e riferire al guardia generale il risultato di ogni perlustrazione.

## Art. 87.

Con decreto reale sarà stabilito quanto conviene per l'ammissione in servizio del personale forestale e per la disciplina del medesimo.

## Art. 88.

Sono nominati con decreto reale:

- a) i consiglieri forestali;
- b) gli ispettori generali e provinciali;
- c) i guardia generali;
- d) gli alunni forestali.

## Art. 89.

I brigadieri e le guardie forestali sono nominati dal ministro di agricoltura e commercio previo esame ed approvazione riscontrata.

## Art. 90.

Le promozioni nel personale dell'amministrazione forestale avranno luogo per anzianità. A parità di anzianità sarà preferito il maggior merito.

## Art. 91.

Il personale dell'amministrazione forestale è a carico dello Stato.

## Art. 92.

Il demanio dello Stato, le provincie, i comuni, gli enti morali ed i privati provvederanno a proprie spese alla custodia delle rispettive proprietà. Tale spesa è obbligatoria pel demanio, per le provincie, pei comuni e per gli enti morali. È facoltativa pei privati.

## Art. 93.

Le guardie forestali delle provincie, dei comuni, degli enti morali e dei privati sono nominate dal prefetto sulle proposte delle singole amministrazioni e dei privati proprietari.

## Art. 94.

Le guardie forestali, indistintamente, sono agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei sensi del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

## Art. 95.

Il trattamento del personale forestale dello Stato, del demanio, delle pubbliche amministrazioni e

degli enti morali è stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

## Art. 96.

Tutto il personale forestale avrà divisa stabilita con decreto reale.

## Art. 97.

I comuni e le pubbliche amministrazioni possono richiedere al Governo il personale forestale che loro occorre, sopportandone la spesa corrispondente.

## Art. 98.

Possono stabilirsi consorzi per la vigilanza e custodia forestale fra comuni, enti morali, pubbliche amministrazioni e privati indistintamente e promiscuamente.

Tali consorzi debbono essere approvati dal prefetto della provincia, udito il Comitato forestale.

## Art. 99.

La presente legge andrà in vigore in ciascuna provincia dal giorno in cui saranno stati compilati gli elenchi indicati dall'articolo 9 della presente legge. E da quel giorno cesseranno di avere vigore nelle medesime provincie le disposizioni e leggi analoghe anteriori.

## Art. 100.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno stabilite le regole opportune per la estrazione di resine e succhi resinosi, di manna e succhi gommosi o zuccherini e per la raccolta del sughero, di cortecce, o altri prodotti silvani; rimanendo in vigore nel frattempo i regolamenti e le disposizioni esistenti pei medesimi oggetti.

## Art. 101.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale sarà provveduto a convenienti mezzi di esecuzione della presente legge, nonchè all'ordinamento del servizio e della disciplina del personale forestale.

## Tabella degli stipendi.

Consigliere forestale . . . . .	L. 4000
Ispettore generale . . . . .	» 4000
Ispettori provinciali . . . . .	» 3000
Guardia generale . . . . .	» 2000
Brigadieri . . . . .	» 1200
Guardie . . . . .	» 800
Alunni . . . . .	» 1000

La valutazione dei danni forestali commessi con tagli, mutilazioni ed altri modi previsti dall'articolo 44, si esegue misurando la circonferenza del pedale del soggetto rasente il suolo e si ragguaglia in ra-

---

**SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1876**

---

gione di venti centesimi per ogni centimetro di circonferenza per i legnami di prima classe.

I legnami di seconda classe sono valutati per la metà.

Sono legnami ed alberi di prima classe: le querci di ogni specie e varietà, le farnie, gli eschi, i cerri, i lecci e simili, i faggi, gli olmi, l'ontano, i carpini,

gli oppi o oppuli, i frassini, il lentisco, gli orni, il tiglio, le tobinie, l'aitauto, il pruno, il melo, il pero, il sorbo, il ciliegio selvatico, il corniolo, l'avellana, il ginepro, l'agrifoglio, l'abete, il zappino, i pini, i larici e gli alberi cerriferi, resinosi o lineari, il bosso, ecc.

Ogni altro legname è di seconda classe.

---